

ASSOCIAZIONE ARIANNA: IL FILO DELLA SOLIDARIETÀ
PER LA PREVENZIONE E LA CURA DELLE MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE - ODV

<< STATUTO >>

TITOLO I

Denominazione, Sede, Durata, Disciplina generale, Oggetto e scopo

Art. 1. Costituzione

- 1.1 È costituito l'Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione disciplinata dal Codice Civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., di seguito il "Codice", avente la denominazione: **"Associazione Arianna: il filo della solidarietà per la prevenzione e la cura delle malattie dell'apparato digerente – ODV"**, avente come sigla **"Filo di Arianna per la prevenzione delle malattie dell'apparato digerente – ODV"**.
- 1.2 L'Associazione è un'Organizzazione di Volontariato costituita in forma di Associazione per la ricerca scientifico socio culturale ed assistenziale.
- 1.3 È obbligatorio per l'Associazione, ai sensi di legge, l'uso della locuzione "Organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2. Sede e durata

- 2.1 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Feltre (BL), presso l'U.O.C. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'Ospedale Civile di Feltre, in via Bagnols sur Ceze, n. 3, e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all'estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.
- 2.2 Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune è deliberato dal Consiglio direttivo e non costituisce variazione statutaria.
- 2.3 La durata dell'associazione è illimitata, ma potrà essere posta in liquidazione con deliberazione dell'Assemblea straordinaria da adottarsi nelle forme e nei modi disciplinati dal successivo art. 12.

Art. 3. Disciplina generale

- 3.1 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del predetto decreto legislativo, delle Leggi regionali in materia e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 3.2 Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti dell'Associazione, ed è modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria da adottarsi nelle forme e nei modi disciplinati dal successivo art. 12.
- 3.3 Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle Preleggi del Codice civile.

Art. 4. Oggetto e scopo

- 4.1 L'Associazione **"Filo di Arianna per la prevenzione delle malattie dell'apparato digerente – ODV"** persegue, in coerenza con gli obiettivi regolati dai paragrafi successivi, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È aconfessionale, apartitica e senza fini di lucro allo scopo di promuovere, diffondere e sviluppare un'attività di sensibilizzazione culturale rivolta verso il mantenimento della salute pubblica, verso i valori della solidarietà umana, dell'assistenza sanitaria e della ricerca medica nel campo dell'apparato digerente.
- 4.2 L'Associazione esercita in via esclusiva, ovvero principale, le seguenti attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 individuate alle lettere:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare l'Associazione si propone in via istituzionale di:

- i. perseguire finalità di solidarietà sociale e di educazione sanitaria della popolazione;
- ii. contribuire al potenziamento delle strutture gastroenterologiche nell'Area Feltrina, al fine di offrire un servizio sempre più efficiente, soprattutto per i soggetti socialmente svantaggiati.

In modo collaterale ed ausiliario, l'Associazione si propone altresì di:

- iii. aiutare la ricerca nel campo della prevenzione, della fisiopatologia, della diagnosi e della terapia delle malattie dell'apparato digerente;
- iv. promuovere attività culturali, congressi, conferenze e pubblicazioni nel campo della gastroenterologia;

- v. promuovere e sviluppare l'aggiornamento del personale medico e paramedico addetto alle strutture gastroenterologiche operanti in tutto il mondo e, in particolare, nell'Area Feltrina;
- vi. promuovere la divulgazione scientifica attraverso istituzioni di borse di studio e la stampa di pubblicazioni.
- 4.3 L'Associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico. In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà in particolare:
- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
 - b. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
 - c. compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;
 - d. esercitare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 - anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione.
- 4.4 L'Associazione, al fine dello svolgimento dell'attività prevalentemente in favore di terzi si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle presone aderenti agli enti associati, rientrando quindi a pieno titolo nella categoria delle Organizzazioni di Volontariato.
- 4.5 L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall'apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
- 4.6 L'Associazione di volontariato **"Filo di Arianna per la prevenzione delle malattie dell'apparato digerente – ODV"** opera in via prevalente nel territorio corrispondente ai confini territoriali dell'AULSS 1 Dolomiti Distretto di Feltre (BL).

TITOLO II

I Soci

Art. 5. Fondatori, ordinari, onorari e sostenitori dell'associazione

- 5.1 Possono diventare associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche ed enti che condividano le finalità dell'Associazione, ne accettino il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, e risultino in regola con il versamento della quota associativa annuale.
- 5.2 Su esplicita delibera del Consiglio direttivo possono essere ammessi in qualità di soci altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.
- 5.3 I soci dell'Associazione possono essere: fondatori, ordinari, onorari e sostenitori. Nello specifico:
- i soci fondatori sono le persone fisiche promotrici dell'iniziativa, firmatarie dell'atto costitutivo. Essi sono tenuti al versamento della quota annuale e acquisiscono i diritti dei soci ordinari;
 - i soci ordinari si identificano in coloro che contribuiscono alle finalità istituzionali dell'Associazione e versano annualmente la quota sociale stabilita dal Consiglio direttivo;
 - i soci onorari potranno essere persone fisiche, giuridiche od enti che si distinguono per la loro attività nel campo medico scientifico e/o organizzativo a favore della gastroenterologia o che contribuiscono a vario titolo allo sviluppo dell'Associazione. Anch'essi sono attenuti al versamento annuale della quota sociale stabilita dal Consiglio direttivo;
 - sono soci sostenitori persone fisiche, giuridiche od enti che si distinguono per un personale contributo economico, oltre alla quota sociale annuale, coadiuvando al potenziamento delle possibilità di azione dell'Associazione.
- 5.4 Il numero degli associati è illimitato. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo su apposita modulistica da compilare per la richiesta di adesione e successivamente provvedere a fornire prova dell'avvenuto versamento della quota associativa dichiarando di condividere le finalità che l'associazione si propone ed impegnandosi ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti. Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione proposte che saranno da ritenersi accolte qualora non pervenga diversa determinazione dall'associazione entro sessanta giorni dal ricevimento del versamento della quota associativa in vigore all'atto dell'adesione. In caso di mancato accoglimento il Consiglio direttivo provvederà ad informare l'aspirante associato del diniego, fornendone motivazione. La notifica del diniego comporterà la restituzione della quota, dedotte le spese sostenute fatti salvi, inoltre, i diritti a favore del richiedente di cui all'articolo 23 del Codice.

- 5.5 Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
- 5.6 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile
- 5.7 L'adesione è libera, senza distinzioni di sesso, età, religione, residenza. La quota associativa ha durata pari ad un anno solare e deve essere rinnovata entro la fine del mese di giugno di ogni anno.

Art. 6. Diritti e doveri dei soci

- 6.1 Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.
Ciascun associato ha il diritto di:
- partecipare e votare all'Assemblea degli associati;
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi;
 - essere informato sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - esaminare i libri sociali secondo le regole statutariamente stabilite nell'articolo appositamente dedicato;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento attuativo dello stesso;
 - versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.
- 6.2 Il comportamento verso gli altri soci e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza e onestà, nonché improntato ad uno stile di lealtà e di trasparenza.

Art. 7. Volontario, attività di volontariato e lavoro nell'Associazione

- 7.1 I volontari svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario.
- 7.2 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
- 7.3 Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
- 7.4 L'Associazione può avvalersi dell'attività di volontari nei modi e termini previsti dal Codice ed in particolare dall'art. 17 dello stesso D. Lgs. 117/2017.
- 7.5 L'Associazione può altresì avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto delle disposizioni di legge, alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall'art. 17 del Codice.

Art. 8. Perdita della qualità di socio

- 8.1 La qualifica si perde, oltre che per morte o estinzione della persona giuridica o dell'ente o per messa in liquidazione dell'Associazione, anche per recesso od esclusione.
- 8.2 Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. Costituisce volontà di recesso altresì il mancato pagamento della quota associativa per due annualità consecutive, senza necessità di notifica o delibera alcuna nei confronti del socio.
- 8.3 L'aderente che contravviene alle finalità dell'Associazione e ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione.
- 8.4 Per i soci che si rendessero colpevoli di infrazione al decoro, alle clausole dello Statuto o ai regolamenti o di attività in contrasto con i fini dell'Associazione il Consiglio direttivo, a suo insindacabile giudizio, può ammonire e/o sospendere tali soci per il periodo di tempo che riterrà opportuno. Il socio ha comunque il diritto di essere ascoltato ed il Consiglio direttivo ha l'obbligo di sentirlo (ovvero di convocarlo per l'audizione) prima di emanare qualsiasi provvedimento. La comunicazione del provvedimento di esclusione, di ammonizione o di sospensione dovrà avvenire con delibera del Consiglio direttivo e comunicazione firmata dal Presidente del medesimo Consiglio.

TITOLO III

Gli Organi dell'Associazione

Art. 9. Organi dell'associazione

- 9.1 Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea degli associati;
 - il Consiglio direttivo;
 - il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio direttivo;
 - il Segretario-Tesoriere e l'Esaminatore dei conti;
 - l'Organo di controllo e l'Organo di revisione.
- 9.2 Tutte le cariche sono elettive e devono essere prestate in modo gratuito.
- 9.3 Gli organi dell'associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.

Art.10. Assemblea

- 10.1 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è composta da tutti gli associati dell'Associazione aventi diritto al voto, che siano in regola con il versamento, ove previsto, della quota associativa.
- 10.2 In Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun socio ha diritto a un voto. Il socio che non possa intervenire in Assemblea, può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, con delega scritta, nei limiti massimi di deleghe di cui all'art. 24, comma 3, del Codice.
- 10.3 Gli enti associati sono rappresentanti dal loro Presidente o da altro socio dell'Ente dallo stesso delegato
- 10.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina un suo Presidente. Il presidente nomina un Segretario per l'Assemblea stessa e, in caso di votazione, due scrutatori.

Art.11. Compiti dell'Assemblea

- 11.1 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 aprile o (qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 31 maggio per l'approvazione del bilancio su convocazione del Consiglio direttivo mediante invito del Presidente da effettuarsi con la pubblicazione del luogo, la data di svolgimento in prima e seconda convocazione e dell'ordine del giorno dell'Assemblea anche mediante affissione presso la sede sociale e presso le eventuali sedi secondarie almeno otto giorni prima del giorno fissato. Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione resa con le modalità di cui sopra con tre giorni di preavviso.
- 11.2 Ad essa potranno partecipare tutti i soci fondatori, ordinari, onorari e sostenitori e, su invito del Presidente, ma senza diritto di voto, anche i non soci simpatizzanti le finalità istituzionali dell'Associazione.
- 11.3 Oltre a ciò, è riservata alla competenza dell'Assemblea ordinaria:
- la nomina e revoca dei membri del Consiglio direttivo determinandone anche la consistenza numerica, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
 - il delineamento degli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
 - l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente del documento di programmazione economica;
 - l'approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell'art. 14 del Codice;
 - l'approvazione di eventuali regolamenti redatti dal Consiglio direttivo e ritenuti utili per il miglior funzionamento dell'associazione e il raggiungimento delle sue finalità;
 - la nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'Organo di controllo;
 - delibera sulle responsabilità dei componenti degli Organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- 11.4 È riservata invece alla competenza dell'Assemblea straordinaria:
- l'approvazione delle modifiche statutarie;
 - la trasformazione, la fusione, la scissione;
 - lo scioglimento anticipato dell'Associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall'art. 9 del Codice e la nomina dell'Organo di liquidazione.
- 11.4 L'Assemblea può essere altresì convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure con delibera del Consiglio direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno due membri del Consiglio direttivo, oppure dall'Organo di controllo o dall'Organo di revisione.

Art.12. Quorum assembleari e votazioni

- 12.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice civile e salve le previsioni specifiche di legge, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
- 12.2 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, il Consiglio direttivo non ha diritto di voto.
- 12.3 L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aventi diritto.
- 12.4 I soci fondatori e ordinari hanno diritto di voto in Assemblea, purché in regola con la quota associativa. Le deliberazioni prese in conformità alla Legge ed allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
- 12.5 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e trascritto nel registro dei verbali. Il registro dei verbali è tenuto a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto a consultare il registro dei verbali.

Art.13. Il Consiglio direttivo

- 13.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo che dura in carica quattro anni ed è composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre a un massimo di tredici soci, compresi il Presidente e il vice presidente, almeno due dei quali, in via preferenziale ma non vincolante, devono necessariamente essere scelti tra i medici del Servizio di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'Ospedale di Feltre.

13.2 Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed esso delibera a maggioranza dei presenti. Nell'ipotesi che il Consiglio direttivo sia composto da soli tre membri, esso è validamente costituito quando sono presenti tutti.

13.3 Il Consiglio direttivo provvede con pieni poteri per tutto quanto rientra nell'oggetto sociale, ad esclusione di quanto riservato per Legge o per Statuto all'Assemblea. In particolare, tra i compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- procede alla nomina di eventuali dipendenti e collaboratori, determinandone la retribuzione, e compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, al cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

13.4 Il Consiglio direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere. Il Consiglio direttivo può nominare anche un Comitato Scientifico determinandone il numero dei componenti, gli scopi e la durata. Ove venissero meno uno o più membri, il Consiglio direttivo provvederà alla sostituzione e la nomina dovrà essere convalidata, da parte dell'Assemblea degli associati, nella riunione immediatamente successiva.

13.5 In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più membri del Consiglio direttivo o nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, il Consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, l'Assemblea provvede ad eleggere i nuovi componenti del Consiglio direttivo, che scadranno assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti del Consiglio direttivo in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.

13.6 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con invito effettuato almeno dieci giorni prima del giorno della riunione (salvo particolari casi di urgenza) nei modi che riterrà più opportuni e deve contenere l'ordine del giorno. Può anche essere convocato su richiesta scritta di due membri la quale deve contenere l'indicazione dei temi da trattare. Per la validità delle riunioni del Consiglio direttivo occorre la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art.14. Il Presidente e Vice Presidente

14.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo, riunito al completo, tra i suoi componenti e a maggioranza assoluta. Il Presidente è eletto nella prima seduta del Consiglio direttivo, convocata dal componente più anziano di età, entro un mese dall'elezione dei membri. Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

14.2 Il Presidente dura in carica quattro anni. L'Assemblea può revocare il Presidente con la maggioranza dei due terzi dei presenti. In caso di dimissioni o decesso del Presidente, il Vice Presidente convoca il Consiglio direttivo che provvede alla nomina di un nuovo consigliere tra i primi non eletti e all'elezione del nuovo Presidente del Consiglio direttivo.

14.3 Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

14.4 Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione, stipula le convenzioni e i contratti e compie tutti gli atti giuridici relativi all'Associazione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

14.5 Il Consiglio direttivo può nominare un Vice Presidente il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art.15. Il Segretario-Tesoriere e l'Esaminatore dei conti

15.1 Il Segretario-Tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo e svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esercitate che si rendono necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario-Tesoriere cura la tenuta dei libri prescritti dalla Legge, il libro dei verbali delle Assemblee, del Consiglio direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

15.2 Il Segretario-Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche e predispone per il Consiglio direttivo, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione contabile.

- 15.3 L'Esaminatore dei conti è nominato dall'Assemblea, dura in carica quattro anni e può essere rieletto anche più volte. Esso ha il compito di controllare, con facoltà di esaminare la documentazione, la regolarità della gestione e di stendere una breve relazione annuale.

Art.16. Libri dell'associazione

- 16.1 L'organizzazione ha l'obbligo di adottare i seguenti libri sociali, la cui tenuta è in capo al Consiglio direttivo:

- a. il libro degli associati;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d. il registro dei volontari.

I libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono, quando nominato al verificarsi delle condizioni di legge, mentre gli altri Libri sono tenuti a cura del Consiglio direttivo.

- 16.2 Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto all'organo di competenza

Art.17. L'Organo di controllo e l'Organo di revisione legale dei conti

- 17.1 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su delibera dell'Assemblea. Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- 17.2 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.
- 17.3 I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina. La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio direttivo.
- 17.4 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio direttivo e all'Assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio.

TITOLO IV

Le risorse economiche

Art. 18. Patrimonio ed entrate dell'associazione

- 18.1 Il patrimonio dell'Associazione, alla sua costituzione e successivamente, è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 8 del Codice, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

- 18.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dall'introito delle quote associative;
- dai redditi derivanti dal patrimonio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti degli Associati o di terzi;
- da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di Credito e da Enti in genere (pubblici e privati);
- dai proventi ottenuti da gestioni, raccolta fondi e iniziative effettuate ai sensi di Legge e del presente Statuto, nonché dalle attività esercitate ai sensi di Legge e del presente Statuto;
- da attività di cui all'art. 6 del Codice, comprese quelle per cui le entrate sono derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

- 18.3 Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori oltre al versamento delle quote sociali annuali.

- 18.4 I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla

associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

- 18.5 Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni (compresi i lasciti testamentari i quali sono accettati con beneficio d'inventario) sono accettate dal Consiglio direttivo, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità dell'Associazione.
- 18.6 Lo scioglimento è liberato dall'Assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, sono devoluti ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. I beni ricevuti in comodato saranno restituiti ai legittimi proprietari.

Art. 19. Bilancio consuntivo e preventivo

- 19.1 Gli esercizi sociali dell'Associazione sono annuali, decorrendo dal 1° gennaio e chiudendosi il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione, nel rispetto dei principi contabili emanati dagli OIC, nello specifico il n. 35.
- 19.2 Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio direttivo e viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o (qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 31 maggio, e viene depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore a cura del medesimo Consiglio direttivo entro i termini di legge.
- 19.3 Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio direttivo può predisporre il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre anch'esso all'approvazione dell'Assemblea in concomitanza all'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo. Il conto consuntivo contiene tutti i beni, tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
- 19.4 I bilanci sono sottoposti al controllo dell'Esaminatore dei conti secondo l'art. 15. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea.
- 19.5 I bilanci, preventivo e consuntivo, sono depositati presso la sede dell'Associazione entro i 5 (cinque) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art.20. Avanzi di gestione

- 20.1 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, saranno impiegate esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste
- 20.2 Vi è il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

TITOLO V

Le convenzioni ed i rapporti con altri Enti e Associazioni

Art.21. Convenzioni e le cooperazioni

- 21.1 Le convenzioni tra l'Associazione e altri enti o soggetti di cui all'art. 56, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate da Consiglio direttivo a maggioranza. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.
- 21.2 La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione ed il Consiglio direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.
- 21.3 L'Associazione coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità di utilità sociale e di solidarietà.
- 21.4 L'Associazione partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

TITOLO VI

Scioglimento, clausola compromissoria, disposizioni generali, transitorie e finali

Art. 22. Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

- 22.1 Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori. In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, ad altri Enti del Terzo settore aventi analoga affinità o a Enti privati e/o pubblici aventi obiettivi analoghi e senza scopo di lucro, salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
- 22.2 Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Art.23. Controversie e Foro competente

- 23.1 Qualunque controversia sorgesse tra i soci o fra di essi e l'Associazione, per cause riferibili alla vita sociale, all'interpretazione del presente Statuto ed all'esecuzione delle deliberazioni assunte in conformità dello stesso, gli associati si impegnano a ricorrere ad un Collegio arbitrale da nominarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di ricorso all'arbitrato avanzata da almeno una

del Tribunale di Belluno. In caso di disaccordo nella nomina del Collegio la controversia sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'associazione, scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

- 23.2 Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Belluno.
- 23.3 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quei che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Belluno.
- 23.4 Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la Legge italiana.

Art.24. Regolamenti

- 24.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo e sottoporre all'Assemblea per la sua approvazione.

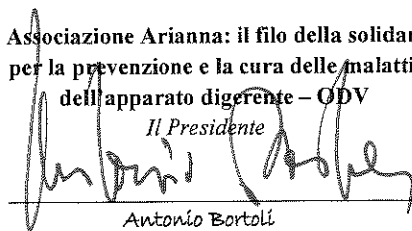
Art. 25. Legge applicabile

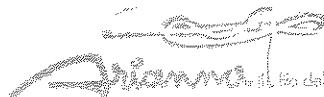
- 25.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 25.2 A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.

Approvato nell'Assemblea di data 3 marzo 2026 in Busche di Cesiomaggiore (BL).

**Associazione Arianna: il filo della solidarietà
per la prevenzione e la cura delle malattie
dell'apparato digerente - ODV**

Il Presidente


Antonio Bortoli



sede: Ospedale S. Maria del Prato Servizio di Gastroenterologia
/via Bagnole sur Cèze, 3 - Tel. 0439.883311 Fax 0439.883304
Cod. Fisc. 91010060259 - 32032 FELTRE (BL)